

Codice A1817A

D.D. 8 aprile 2016, n. 798

R.D. 523/1904. Aut. idraulica n. 23/16. Lavori di risagomatura dell'alveo e realizzazione delle difese spondali lungo il rio della Vigna - Ronco di Ghiffa nel Comune di Ghiffa (VB). Richiedente: Suor Madre Priora Brovelli Giovanna quale legale rappresentante del Monastero Benedettine dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacramento.

In data 24/02/2016 ns. protocollo di ricevimento n. 9061/A1817A in data 26/02/2016 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta, da parte di Suor Madre Priora Brovelli Giovanna in qualità di legale rappresentante del Monastero Benedettine dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacramento di Ghiffa, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, relativamente ai lavori di risagomatura dell'alveo e realizzazione delle difese spondali del Rio della Vigna a protezione dei terreni inerenti i mappali n° 1 e 102 rispettivamente dei fogli n. 16 e 11 dell'NCT in Comune di Ghiffa (VB).

Il progetto in sintesi consiste nella risagomatura dell'alveo e nell'adeguamento delle sezioni di deflusso del bacino tramite la realizzazione di difese spondali e formazione di 3 soglie e pavimentazioni in corrispondenza dei relativi salti sul Rio della Vigna a consolidamento del piede dei versanti delle due sponde insistenti su terreno privato ai mappali n° 1 e 102 rispettivamente dei fogli n. 16 e 11 dell'NCT in Comune di Ghiffa (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Antonio Spadacini in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere sopra descritte.

L'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ghiffa dal 17 Marzo al 01 Aprile 2016 senza sollevare osservazioni o opposizioni di sorta.

In merito al parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 – D.G.R. n° 72-13725 del 29 Marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 Maggio 2011, è stata comunicata l'area di intervento via e-mail alla Provincia del Verbano Cusio Ossola il 04/03/2016 la quale ha risposto con e-mail del 07/03/2016 che il Rio in questione non è tra quelli soggetti a semine e pertanto non necessita di recupero preventivo della fauna ittica.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati redatti dall'Ing. Antonio Spadacini la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti a concessione né a pagamento di canone in quanto opere con esclusiva finalità di difesa idraulica di terreni di proprietà privata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.P.C.M. 24.05.2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. n. 37/2006;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, Suor Madre Priora Brovelli Giovanna quale legale rappresentante del Monastero Benedettine dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacramento ad eseguire i lavori di risagomatura dell'alveo e realizzazione delle difese spondali del Rio della Vigna a protezione dei terreni inerenti i mappali n° 1 e 102 rispettivamente dei fogli n. 16 e 11 dell'NCT in Comune di Ghiffa (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nei tratti iniziale e finale dell'intervento, le difese spondali di nuova realizzazione dovranno essere raccordate gradualmente alla sponda naturale esistente avendo cura di evitare brusche variazioni di sezione e/o restringimenti d'alveo;
- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente da eventuali demolizioni di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data dell'autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- le valutazioni di compatibilità degli interventi previsti, a tutela della fauna acquatica presente nel tratto di Rio della Vigna in oggetto, non rientra tra quelli interessati da semine ittiche provinciali e quindi non necessita del recupero ittico preventivo.

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole